

353/2025
Sent./Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80488** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 30.09.2024 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis a omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Brescia n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Musacchio che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21;

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede territoriale Roma EUR - in persona del Direttore p.t, con sede in Roma, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer n. 11.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza dell'11.07.2025, celebrata con l'assistenza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Musacchio, per la
ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, in sostituzione dell'Avv. Filippo
Mangiapane, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per il riconoscimento del
diritto a poter godere, al momento del pensionamento, della
maggiorazione dell'anzianità contributiva di cui all'art. 80, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

A questo fine, la ricorrente rappresenta che, con verbale del 08.04.2024
del Centro Medico Legale dell'INPS di Roma EUR, reso su domanda
amministrativa del 18.02.2022, è stata, impropriamente, riconosciuta
soggetto: *"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa
dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 67%"*.

La ricorrente contesta la suddetta valutazione e valorizzazione
dell'invalidità civile rappresentando che trattasi di soggetto invalido
con inabilità totale e permanente (civile) ex artt. 2-12 della legge n.
118/1971 o, quantomeno, con riduzione della capacità lavorativa in
misura pari o superiore al 75% ex artt. 2-13 della legge n. 118/1971, ai
soli fini dei benefici contributivo-convenzionali ex art. 80, comma 3,
della legge n. 388/2000.

Infatti, in data 21.09.2024, la ricorrente presentava domanda istanza
amministrativa per il riconoscimento dei benefici di cui al citato art.
80, comma 3, della legge n. 388/2000, all'istanza seguiva il silenzio
rifiuto con implicito diniego dei benefici richiesti.

La ricorrente rappresenta di essere affetta da una severa condizione clinica, in un contesto di irreversibile quadro pluri-patologico ampiamente comprovato con la documentazione allegata al ricorso e agisce in questa sede per l'accertamento, previo esperimento CTU, dello status di *"INVALIDO con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ex artt. 2-12 legge 118/71 e s.m.i."* o, quantomeno, di soggetto *"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 75% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71. Percentuale: 75%- 99%"* e, per l'effetto, riconoscerle il diritto ai benefici contributivo-previdenziali ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sin dalla data della domanda amministrativa per l'invalidità civile (18.02.2022), salva quella diversa decorrenza ritenuta e/o accertata di giustizia.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 30.05.2025, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere essendo la ricorrente ancora in attività di servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico; a questo riguardo richiama la giurisprudenza di questa Corte favorevole a collegare il beneficio in questione al diritto e alla misura della pensione e a escludere il riconoscimento della mera invalidità superiore al 74%.

Nel merito, controparte contesta la fondatezza della domanda ai benefici contributivi non avendo la ricorrente un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% e, pur opponendosi all'istanza di CTU, in subordine, nomina quali consulenti di parte per l'Inps, la Dott.ssa Cristina Catalano (cristina.catalano@inps.it), la

Dott.ssa Lucilla Mugnaini (lucilla.mugnaini@inps.it) e la Dott.ssa Arianna Giovannetti (arianna.giovannetti@inps.it), tutte in servizio presso il Coordinamento Generale Medico legale dell'INPS - Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer n. 11, specificando di inviare le comunicazioni ufficiali alla seguente pec:

contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it.

Controparte eccepisce, infine, che a norma dell'art. 21 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile. *“Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”* sicché nell'accertamento dell'invalidità pensionabile non potrà tenersi conto dell'aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.

Con memoria difensiva di replica depositata in data 02.07.2025, la Difesa della ricorrente fa presente che, medio tempore, è intervenuto il provvedimento del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro che ha riconosciuta la ricorrente quale soggetto invalido affetto da handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n.104/1992; contesta l'eccezione di inammissibilità, insiste per l'accoglimento della pretesa attorea e chiede di essere autorizzata al deposito di ulteriore documentazione medico-legale a sostegno della richiesta di CTU sulla sussistenza delle condizioni sanitarie reclamate dalla ricorrente nella domanda giudiziale.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, legge n. 388/2000.

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

2. Preliminarmente alla trattazione del merito va esaminata l'eccezione sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità della domanda.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva che, nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo ancora in servizio come dipendente pubblica, assumendo di avere un grado di invalidità superiore a quello previsto *ex lege*, dopo aver chiesto in via amministrativa all'INPS il riconoscimento del diritto ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 88/2000, a seguito del diniego da parte dell'Istituto previdenziale, ha adito il giudice contabile al fine di ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, della legge n. 88/2000, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente non abbia ancora chiesto il trattamento pensionistico.

Come osservato dalla Corte di cassazione, è necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS "*.... è riconosciuto a loro richiesta ...*", il beneficio per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un grado di validità superiore al 74% che costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione" (Cass. Sez. Lav. n. 25395/2016).

3. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamentava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'esistenza, al momento della presentazione dell'istanza amministrativa di riconoscimento dei benefici in questione (21.09.2024) e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 74% di invalidità.

4. La predetta Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma dovrà svolgere gli adempimenti istruttori richiesti e, in particolare, attraverso l'esame di tutta la documentazione medica ed amministrativa presente agli atti, e di eventuale esame diretto (ove ritenuto necessario), dovrà esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul quesito sopra indicato.

La predetta Sezione speciale provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

La medesima Sezione speciale è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita.

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente alla suddetta Sezione speciale del Collegio medico legale, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche, ulteriori rispetto a quelle già depositate, tenuto conto comunque di quanto disposto dall'art. 21 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio c.t.p. che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta, e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

La Sezione speciale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della spedizione di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dall'Organo di consulenza, comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

La Sezione speciale dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria della Sezione la relazione definitiva nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse.

A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale della presente Ordinanza al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione alla citata Sezione speciale di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando:

- in via pregiudiziale: rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- nel merito: dispone l'acquisizione di un parere medico legale dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato maggiore della Difesa istituita presso la Corte dei conti di Roma, nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.
c. 3

D.Lgs.

3